



Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO STATALE - MARTIN LUTHER KING - AGPM02000Q

Criteri di valutazione comuni

I criteri di valutazione sono elaborati dal collegio dei docenti nelle sue articolazioni disciplinari ed annualmente sottoposti a revisione.

Nel rispetto dell'autonomia didattica dei docenti e della specificità di ciascuna disciplina, il Liceo [Nome del Liceo] adotta criteri di valutazione comuni finalizzati a garantire equità, trasparenza, coerenza e continuità nel percorso formativo degli studenti.

La valutazione ha una funzione formativa, orientativa e certificativa. Essa considera non solo il livello di apprendimento raggiunto, ma anche l'impegno, la partecipazione e il progresso personale dello studente.

Indicatori comuni di valutazione

I seguenti indicatori rappresentano i parametri condivisi per la valutazione in tutte le discipline:

Conoscenze:

Padronanza dei contenuti disciplinari, terminologia specifica, riferimenti teorici.

Competenze:

Capacità di applicare conoscenze acquisite in contesti diversi, risoluzione di problemi, produzione di elaborati coerenti e strutturati.

Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica:

Autonomia nel collegare contenuti, formulare giudizi, sviluppare ragionamenti articolati.

Metodo di studio e organizzazione del lavoro

Capacità di pianificare e gestire le attività di studio, continuità e precisione nello svolgimento dei compiti.



Partecipazione e atteggiamento

Interesse, puntualità, frequenza, rispetto delle regole, interazione costruttiva con docenti e compagni.

Strumenti di verifica

La valutazione si basa su una pluralità di strumenti: prove scritte, orali e pratiche; osservazioni sistematiche; lavori individuali e di gruppo; attività laboratoriali e interdisciplinari.

Valutazione periodica e finale

La valutazione intermedia e finale è espressa in decimi e si riferisce al livello complessivo di maturazione raggiunto dallo studente, tenendo conto dell'intero percorso compiuto, delle difficoltà superate e del miglioramento dimostrato.

Allegato:

griglie 23-24.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

I traguardi previsti dalle nuove Linee guida (Decreto ministeriale n. 183 del 7 settembre 2024) integrano gli obiettivi di apprendimento previsti dai Licei (D.M. n. 211 del 7/10/2020).

Per valutare l'educazione civica, la competenza di riferimento è quella in materia di cittadinanza che si

riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale,

in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità (Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, 22 maggio 2018).

L'espressione di una valutazione corretta e oggettiva si fonda sull'osservazione delle attività degli allievi e

sull'individuazione di indicatori e descrittori utili alla redazione di una griglia di valutazione appropriata.

Gli indicatori fanno riferimento al tipo di prestazione da valutare e permettono al corpo docente di capire se



uno studente fa progressi sulla competenza da raggiungere.

I descrittori identificano gli elementi che permettono di valutare se, e in quale misura, l'indicatore prescelto è stato raggiunto.

Allegato:

valutazione educazione civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento risponde alle seguenti prioritarie finalità:

accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;

verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;

diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;

dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

La legge n. 150/2024 prevede inoltre che entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore verranno adottati uno o più regolamenti per la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti di cui al DPR n. 122/2009 e al DPR n. 249/1998. Tali regolamenti riformeranno anche l'istituto dell'allontanamento dalla scuola, prevedendo attività di approfondimento e di cittadinanza solidale a seconda della durata del provvedimento.

Con riferimento alle classi intermedie della scuola secondaria di II grado, le disposizioni concernenti la valutazione del comportamento e i provvedimenti conseguenti sia nella valutazione periodica che finale non sono ancora vigenti non essendo ancora intervenute le modifiche al DPR n. 122/2009.

La legge 150/2024 ha, altresì, introdotto alcune modifiche al D.Lgs. n. 62/2017, di seguito elencate:

-Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un



elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Le modalità operative sono definite dall'OM n. 67/2025;

-Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. (D.lgs. n. 62/2017, art. 15, c. 2-bis)
La novità si applica agli ultimi tre anni del corso di studi

Allegato:

Comportamento (1).pdf

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

- Alunni da dichiarare AMMESSI alla frequenza della classe successiva:

Voti non inferiori alla sufficienza (6/sei) in tutte le materie compreso il voto di comportamento.
Frequenza di almeno tre quarti del monte orario annuale personalizzato.

- Alunni da dichiarare con GIUDIZIO SOSPESO:

INSUFFICIENZA NON GRAVE IN UNA MATERIA e voti non inferiori alla sufficienza in tutte le altre materie, compreso il voto di comportamento. [Voto di insufficienza 4 (quattro) o 5 (cinque) in una materia].

INSUFFICIENZE NON GRAVI IN DUE MATERIE e voti non inferiori alla sufficienza in tutte le altre materie, compreso il voto di comportamento. [Voti di insufficienza: a) 5 (cinque) in due materie – b) 4 (quattro) in una materia e 5 (cinque) nell'altra – c) 4 (quattro) in due materie].

INSUFFICIENZE NON GRAVI IN TRE MATERIE e voti non inferiori alla sufficienza in tutte le altre materie, compreso il voto di comportamento.
[Voti di insufficienza: a) 5 (cinque) in tre materie - b) 5 (cinque) in due materie e 4(quattro) in una



materia – c) 5 (cinque) in una materia e 4 (quattro) in due materie].

VOTO DI COMPORTAMENTO pari a 6 (sex)

• Alunni da dichiarare non ammessi alla classe successiva:

- INSUFFICIENZA GRAVE o gravissima in una o più materie.
- INSUFFICIENZE in tre materie con votazione di 4 (quattro).
- INSUFFICIENZE in più di tre materie.
- VOTO di COMPORTAMENTO inferiore a 6 (sex).
- ASSENZE TOTALI: superiori al 25% del monte orario annuale personalizzato.

La legge n. 150 del 1 ottobre 2024, modificando il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, prevede che:

- l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
- si conferisca maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
- per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di



Stato

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

A- Alunni da dichiarare ammessi agli esami di Stato, requisiti necessari:

- Lo svolgimento dell'attività di PCTO e delle prove nazionali Invalsi secondo quanto previsto e/o derogato dall'annuale Ordinanza ministeriale che regola lo svolgimento degli Esami
- Voto non inferiore alla sufficienza (6/sex) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline) (ex art. 13 co. 2 lettera d) dlgs 62 del 13 aprile 2017).
- Voto di comportamento non inferiore a 6 (sex).
- Numero di ore di assenze non superiore al 25% del monte ore annuale personalizzato.

B- Alunni da dichiarare non ammessi agli esami di Stato:

- Voto di comportamento inferiore a 6 (sex).
- Numero di ore di assenze superiore al 25% del monte ore personalizzato.

La legge n. 150 del 1 ottobre 2024, modificando il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, stabilisce che:

- «nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»;
- «nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi».

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico è il punteggio attribuito dal Consiglio di classe ad ogni studente nello scrutinio finale delle classi del triennio, partendo dalla media dei voti ottenuti. Per il credito scolastico (D.lgs 62/2017) sono accumulabili 40 punti complessivi nell'arco di un triennio così distribuiti: 12 punti a disposizione nella classe terza, 13 punti nella classe quarta e 15 punti nella classe quinta. Concorrono a formare il credito scolastico sia gli elementi di giudizio relativi alle valutazioni



scolastiche degli allievi (il profitto, l'assiduità della frequenza, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative dell'offerta formativa), sia le eventuali esperienze formative compiute all'esterno della scuola.

Il credito scolastico deve essere assegnato a ciascuno studente nel rispetto dei vincoli riportati nella tabella A allegata al Decreto legislativo 62 del 2017.

CREDITO SCOLASTICO (Candidati interni) – vedi tabella Allegato A al D.lgs 62/2017

La legge 150/2024 ha introdotto all'art.15 (Attribuzione del credito scolastico) del Dlgs 62/2017 il comma 2-bis il quale stabilisce "il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi."

Elementi da valutare nell'attribuzione del credito scolastico se il voto di comportamento è pari o superiore a 9/10:

Frequenza

- Partecipazione al dialogo educativo
- Certificazioni linguistiche livello B2
- Certificazioni informatiche ECDL/EIPASS
- Attività sportive, culturali, artistiche, professionali e di volontariato (almeno 20 ore)
- Attività integrative previste dal PTOF, inclusi progetti PON - PNRR
- Insegnamento religione cattolica o attività alternative

(N.B. I coefficienti di valutazione relativi ai predetti elementi di valutazione sono riportati nella griglia qui allegata).

- Media dei voti riportata nello scrutinio finale, compresi i coefficienti valutati nella griglia

Pertanto, fermo restando il prerequisito ex lege 150/2024 art. 15,:

si assegna il punteggio inferiore previsto dalla fascia di credito corrispondente alla media dei voti riportati nello scrutinio finale, se il valore della media, compresi i coefficienti valutati nella griglia, è $\Rightarrow 0.01$ ma < 0.5 es. da 7.01 a 7.49;

si assegna il punteggio superiore previsto dalla fascia di credito corrispondente alla media dei voti riportati nello scrutinio finale, se il valore della media, compresi i coefficienti valutati nella griglia, è \Rightarrow di 0.5 es. da 7.5 a 8.0.

Si ricorda che IN NESSUN CASO è possibile attribuire un credito scolastico superiore a quello previsto per la fascia a cui appartiene la media dei voti conseguiti.



Ad esempio: ad uno studente di classe terza che ha raggiunto una media pari a 7,00, con voto di comportamento pari o superiore a 9/10, non può essere riconosciuto un credito scolastico maggiore di 9 punti (previsto dalla tabella Allegato A al D.lgs 62/2017), indipendentemente dalla presenza o meno di esperienze formative svolte all'interno o all'esterno del percorso scolastico.

Disposizioni particolari deliberate dal Collegio docenti:

Agli alunni con sospensione di giudizio, che conseguono l'ammissione alla classe successiva a settembre, verrà attribuito il punteggio minimo della fascia corrispondente alla media. E' ammessa una deroga in presenza di casi eccezionali, debitamente documentati, in cui il punteggio massimo della fascia può essere attribuito, nel rispetto dei criteri stabiliti nello scrutinio di giugno, a compensazione di situazioni di svantaggio in relazione a gravi problemi familiari o di salute dell'alunno che hanno determinato la sospensione stessa del giudizio.

Agli studenti ammessi all'esame di Stato con una insufficienza (ex art. 13 co. 2 lettera d) dlgs 62 del 13 aprile 2017) verrà attribuito il punteggio minimo della fascia corrispondente alla media.

Allegato:

griglia crediti 2024-2025.pdf

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO STATALE - MARTIN LUTHER KING - AGPM02000Q

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

I criteri di valutazione sono contenuti all'interno del curriculum di educazione civica elaborato collegialmente e qui allegato



Allegato:

Educazione civica KING 2021_22 (1) (2).pdf